



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 172

della Giunta comunale

Oggetto: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI DATA 14.05.2021, N. 768. CRITERI E MODALITA' PER L'ATTUAZIONE, OMOGENEA E UNIFORME SUL TERRITORIO PROVINCIALE, DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 9 BIS E 9 TER DEL CAPO II BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 2003, N. 8 E SS.MM.. SCUOLA DELL'ABITARE. ASPETTI DI DETTAGLIO PER LA GESTIONE SPERIMENTALE DELLE DOMANDE.

Il giorno 22.06.2026 ad ore 09:17 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: Sindaco **IANESELLI FRANCO**
Vicesindaca **BOZZARELLI ELISABETTA**
Assessora **BAGGIA MONICA**
Assessore **BRUGNARA MICHELE**
Assessora **CASONATO GIULIA**
Assessore **FERNANDEZ ANDREAS**
Assessora **FRIZZERA GIANNA**

Assenti: Assessore **PEDROTTI ALBERTO**

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il Sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 3447/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

vista la Legge provinciale 10.09.2003 n. 8 che all'art. 1, comma 1, lettera c), prevede che la Provincia promuove, in favore delle persone in situazione di disabilità e di chi le assiste un'offerta di servizi coordinati e integrati per la prevenzione e la cura delle minorazioni, anche attraverso interventi personalizzati volti a migliorare le opportunità di vita indipendente delle persone;

richiamato in particolare l'articolo 9 bis della summenzionata legge, secondo il quale per favorire la realizzazione delle finalità sopra indicate, la Provincia promuove interventi specifici rivolti alle persone con disabilità, finalizzati a consentire la progettazione e la realizzazione di processi, anche precoci, di progressivo distacco dalla famiglia di origine e ad evitare, ritardare o prevenire l'istituzionalizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della Legge 3 marzo 2009 n. 18 e dalla Legge 22 giugno 2016 n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e che tali interventi sono realizzati nel rispetto della volontà della persona con disabilità e di chi ne tutela gli interessi;

considerato che l'art. 9 ter, comma 3 della Legge provinciale 10.09.2003, n. 8 (Legge provinciale sull'handicap) nel disciplinare gli interventi di abitare sociale delle persone con disabilità prevede che gli Enti locali competenti possano:

- a) realizzare direttamente o mediante affidamento tali progetti;
- b) concedere contributi, ai sensi dell'art. 36 bis della Legge provinciale sulle politiche sociali 2007 n. 13, ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d) della medesima Legge provinciale per la realizzazione dei progetti di abitare sociale;
- c) sostenere, mediante la prestazione di servizi consulenziali, la concessione di contributi o l'erogazione di servizi socio-assistenziali, anche sotto forma di buoni di servizio, la realizzazione o il mantenimento di progetti sperimentali di abitare sociale;

rilevato che, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 9 bis della predetta Legge provinciale 10.09.2003 n. 8, i criteri, i requisiti e le modalità di accesso da parte delle persone con disabilità agli interventi di abitare sociale, devono essere definiti con deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 25, comma 1 bis, e tengono in considerazione anche il grado di autosufficienza della persona con disabilità. Gli accessi sono in ogni caso subordinati a una valutazione multidimensionale in grado di misurare anche l'efficacia degli interventi in chiave di miglioramento dei sostegni e dei domini della qualità di vita. La valutazione multidimensionale è effettuata dagli Enti locali competenti nell'ambito della presa in carico unitaria, coinvolgendo, ove necessario, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (ora Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino - Asuit) e analizza prioritariamente le diverse dimensioni della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita, e, in particolare, almeno le seguenti aree:

- a) qualità di vita;
- b) esercizio dei diritti fondamentali e opportunità di inclusione sociale;
- c) livello di autodeterminazione;

atteso che i vigenti criteri e modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del capo II bis della Legge provinciale 10 settembre 2003 n. 8 (Legge provinciale sull'handicap 2003) e ss.mm. sono stati definiti con deliberazione della Giunta provinciale di data 12.04.2024 n. 483 a valere dal 1° maggio 2024;

rilevato che i predetti criteri si occupano di:

- definire finalità, caratteristiche e contenuti dei progetti di abitare sociale,
- individuare destinatari, requisiti e condizioni,

- delineare le modalità di accesso al progetto di abitare sociale,
- specificare i soggetti che possono essere coinvolti nei progetti di abitare sociale e le relative competenze,
- articolare il processo per la valutazione, definizione e verifica dei progetti di abitare sociale,
- indicare le modalità di determinazione dell'ammontare delle risorse economiche,
- definire le incompatibilità con altri interventi,
- fissare le modalità di monitoraggio e relazione sull'attuazione dei progetti di abitare sociale;

atteso che con determinazione del Dirigente dell'UMSE Disabilità e integrazione socio-sanitaria della Provincia Autonoma di Trento di data 17.04.2024 n. 3819 sono state approvate la "Scheda di progetto individualizzato per l'abitare sociale" e la "Scheda budget per l'abitare sociale";

considerato che, a fronte delle statuizioni provinciali è prevista la possibilità per l'Amministrazione comunale di definire alcuni aspetti applicativi e di dettaglio per gestire le domande rivolte a questo Comune;

preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale di data 14.05.2021 n. 768 sono state individuate due specifiche progettualità attraverso le quali si attua l'abitare sociale, ovverosia "percorsi di sperimentazione delle proprie capacità ed autonomie personali e avvicinamento all'abitare in modo autonomo (scuola dell'abitare)" e "sviluppo di forme di coabitazione e di condivisione del progetto di vita con altre persone";

valutato che l'intervento "scuola dell'abitare" può rientrare nell'ambito della disciplina dell'abitare sociale per persone con disabilità sulla base della finalità di "realizzare processi verso l'autodeterminazione delle persone con disabilità, anche precoci, di progressivo distacco dalla famiglia di origine ed evitare, ritardare, prevenire l'istituzionalizzazione" esplicitamente espressa nei vigenti Criteri provinciali;

premesso che il servizio "scuola dell'abitare" per il triennio 2023-2026 è stato affidato mediante procedura collaborativa che ha previsto la concessione di un contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007 a un unico soggetto gestore;

atteso che il 30.06.2026 scade l'affidamento del servizio "scuola dell'abitare" e che con deliberazione del Consiglio comunale n. 126 di data 10.12.2025 l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno superare il modello di finanziamento a contributo con un unico soggetto gestore, passando a un sistema di contribuzione con erogazione diretta a favore delle persona con disabilità a copertura delle spese effettivamente sostenute poiché si è rilevato che in questi anni più Enti del Terzo settore hanno sviluppato o stanno lavorando allo sviluppo di tale servizio; un cambio di sistema consentirà di sostenere e diversificare le sperimentazioni in atto tra gli Enti, calibrare meglio le risorse sul reale bisogno di supporto e finanziare un paniere di possibilità non standardizzabili;

considerato che la nuova modalità di finanziamento dell'intervento partirà con il 1° luglio 2026 e che pertanto diviene necessario definire la procedura da applicare;

ritenuto che la definizione del progetto di scuola dell'abitare e la verifica periodica riguardanti la persona con disabilità, che gli articoli 7 ed 8 dei Criteri di cui all'Allegato n. 1 della deliberazione della Giunta provinciale di data 12.04.2024 n. 483 demandano genericamente al "servizio sociale competente", vadano effettuate da un gruppo di lavoro costituito dal seguente personale comunale:

- capoufficio dell'Ufficio Inclusione sociale, adulti e disabilità,
- coordinatore dell'Area adulti e disabili,
- impiegato amministrativo dell'Ufficio Servizi alla persona;

ritenuto quindi di definire di seguito i soli aspetti specifici della procedura che, nell'ambito della normativa provinciale, regolamentino l'accesso degli utenti all'intervento "scuola dell'abitare" e che prevedono le seguenti fasi:

[a] l'utente (in possesso dei requisiti previsti) presenta la sua domanda specificando trattarsi di richiesta di intervento "scuola dell'abitare";

[b] l'assistente sociale che ha in carico la persona effettua la valutazione multidimensionale con l'utente e con il coinvolgimento dell'eventuale Ente del terzo settore operante nell'area persone con disabilità (autorizzato od accreditato nell'area persone con disabilità ai sensi degli articoli 19 e 20 della Legge provinciale 13/2007) che l'utente abbia coinvolto utilizzando, al fine della definizione delle priorità di accesso le indicazioni contenute nell'articolo 7 dei Criteri provinciali, ovverosia:

1. motivazione delle persone con disabilità (attribuendo un punteggio: 0, 5 oppure 10),

2. rischio di istituzionalizzazione (attribuendo un punteggio: 0, 5, 10 oppure 15),
3. possibili interventi di deistituzionalizzazione (attribuendo punteggio: 0 oppure 5),
4. capacità/condizioni minime sufficienti al vivere autonomo (attribuendo punteggio: 0, 5, 10 oppure 15);

nonché l'ulteriore criterio di priorità definito dal servizio sociale e contenuto nella specifica Scheda di cui all'Allegato n. 1 - che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione - ovvero sia l'urgenza progettuale di avvicinamento all'abitare sociale (punteggio: 0, 5, 10 oppure 15);

- [c] nell'ambito del medesimo incontro viene redatta e sottoscritta da tutti i partecipanti una proposta di progetto utilizzando la "Scheda di progetto individualizzato" di cui all'Allegato n. 2 - che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, - realizzato integrando la scheda approvata con determinazione del Dirigente dell'UMSE Disabilità e integrazione socio-sanitaria della Provincia Autonoma di Trento di data 17.04.2024 n. 3819;
- [d] nella definizione del predetto progetto non vengono prese in considerazione le entrate del richiedente in quanto la situazione economico/patrimoniale dell'utente è già calibrata mediante l'indicatore ICEF ed essendo l'intervento temporaneamente limitato e scollegato da specifiche entrate. La contribuzione comunale può riguardare un massimo di 35 giornate all'anno, con possibilità di aumento a fronte di motivata proposta in sede di aggiornamento della "Scheda di progetto individualizzato" di cui all'Allegato n. 2 col successivo avallo da parte del succitato gruppo di lavoro;
- [e] il contributo è definito distintamente trimestre per trimestre sulla base delle giornate previste per ogni periodo nella Scheda di progetto individualizzato. L'importo relativo al trimestre è proporzionalmente riparametrato se il progetto non copre per intero i tre mesi;
- [f] una volta compilata, la "Scheda di progetto individualizzato" di cui all'Allegato n. 2 viene trasmessa al predetto gruppo di lavoro;
- [g] se il gruppo di lavoro rileva delle criticità nel progetto rinvia motivatamente la documentazione all'assistente sociale per una nuova valutazione;
- [h] se invece il gruppo di lavoro non ha rilievi da evidenziare, a fronte del raggiungimento del punteggio minimo di 10 (dieci), può procedere alla concessione di un sostegno economico sulla base dell'indicatore ICEF secondo quanto definito dall'articolo 9 dei Criteri provinciali e solo nel caso in cui vi sia la disponibilità di risorse nell'apposito capitolo di bilancio dedicato all'intervento in parola (con la proposta di eventuali aumenti, fino ad un massimo del 50%, rispetto alla base ICEF o del riconoscimento di un contributo nonostante il superamento dell'indicatore ICEF massimo);
- [i] nel rispetto dei limiti di importo legati all'indicatore ICEF, il contributo, tenuto conto dell'opportunità che tutti i beneficiari del servizio concorrano alla relativa spesa in proporzione alla propria capacità economica, può coprire il costo dell'intervento nel seguente modo: il contributo comunale è determinato applicando alla spesa ammessa una percentuale di contribuzione correlata all'indicatore ICEF del nucleo familiare, pari al 95% della spesa ammessa per ICEF uguale a 0 e ridotta in progressione lineare fino al 60% della spesa ammessa per ICEF pari a 0,90 e superiori. L'importo così calcolato è riconosciuto entro il limite massimo del contributo concedibile, determinato in funzione dell'ICEF come segue:
- euro 4.500,00 per ICEF fino a 0,36,
 - riduzione lineare del limite massimo da euro 4.500,00 a euro 750,00 per ICEF compreso tra 0,36 e 0,90,
 - euro 750,00 per ICEF pari a 0,90,
 - oltre 0,90 nessun contributo salvo - in via straordinaria e motivata - un importo di euro 750,00 (importo massimo previsto dalla normativa provinciale);
- [l] il predetto gruppo di lavoro sottoscrive quindi la "Scheda di progetto individualizzato" di cui all'Allegato n. 2;
- [m] nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a fronte delle richieste pervenute, viene creata un'apposita lista d'attesa sulla base dei punteggi attribuiti, altrimenti l'intervento inizia sulla base delle tempistiche del progetto;
- [n] il beneficiario è tenuto a rendicontare trimestralmente (o nell'eventuale termine minore legato alla durata del progetto) le spese sostenute come indicate nel progetto;
- [o] nel caso di una non corretta rendicontazione, l'interessato è tenuto alla restituzione in parte o per intero di quanto in precedenza liquidatogli;

[p] a fronte di specifica proposta del suddetto gruppo di lavoro, la Dirigente, con propria determinazione, potrà aumentare, nel limite massimo del 50%, l'importo delle risorse economiche riconosciute su base ICEF per coprire spese straordinarie significative altrimenti non sostenibili;

considerato di fissare in 120 giorni dalla data di presentazione della domanda il termine per la conclusione del procedimento con la determinazione dell'idoneità del richiedente e l'eventuale definizione del progetto individualizzato (con sospensione del procedimento allorché occorra provvedere alla convocazione dell'UVM disabilità);

atteso che i presenti aspetti di dettaglio sono efficaci per le richieste relative a interventi riguardanti periodi successivi al 1° luglio 2026;

ritenuto altresì che per gli interventi di "scuola dell'abitare" attivi al 30 giugno 2026 - in considerazione della necessaria continuità dell'intervento - è opportuno prendere atto delle valutazioni sociali (di cui al precedente punto [b]) già effettuate prescindendo da alcun punteggio, chiedendo altresì agli interessati di presentare la specifica domanda e procedendo con la quantificazione del contributo da concedere con le modalità sopra espresse;

considerato che la disciplina sopra definita origina da valutazioni rispetto ad una modalità di gestione del servizio che presenta caratteristiche di novità e conseguentemente va considerata sperimentale con la necessità di un confronto con gli Enti coinvolti entro la fine del corrente anno per verificare le eventuali criticità ed apportare i conseguenti possibili aggiustamenti;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2026-2028;

ritenuto, in considerazione dell'urgenza di rendere operativi gli anzidetti aspetti di dettaglio a partire dal 1° luglio 2026, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

a voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. di definire secondo quanto in premessa gli aspetti di dettaglio per la gestione delle domande di abitare sociale delle persone con disabilità riguardanti l'intervento di scuola dell'abitare di competenza di questo Comune, sulla base dei "Criteri e modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del capo II bis della Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sulle disabilità) e ss.mm." di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di data 12.04.2024 n. 483;
2. di approvare la "Scheda di progetto individualizzato" di cui all'Allegato n. 2 - che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, - realizzato integrando la scheda approvata con determinazione del Dirigente dell'UMSE Disabilità e integrazione socio-sanitaria della Provincia Autonoma di Trento di data 17.04.2024 n. 3819;
3. di approvare la Scheda contenente l'ulteriore criterio di priorità definito dal servizio sociale di cui all'Allegato n. 1 che firmato dalla Segretaria generale, forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
4. di stabilire che i presenti aspetti di dettaglio sono efficaci per le richieste relative a interventi riguardanti periodi successivi al 1° luglio 2026;
5. di disporre che per gli interventi attivi al 30 giugno 2026 si prescinde da nuove valutazioni sociali, richiedendosi altresì la presentazione di specifica domanda e procedendosi poi con la quantificazione del contributo da concedere;
6. di qualificare come sperimentale la disciplina sopra definita rinviando ad un confronto con gli Enti coinvolti, entro la fine del corrente anno, l'analisi delle eventuali criticità e dei conseguenti possibili aggiustamenti;
7. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 e n. 2.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

IL PRESIDENTE
Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).